



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N° 2236/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZ.STACCATA DI LATINA

SEZIONE 40

21/03/2013

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	GARGANI	ANGELO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MARTINELLI	DAVIDE	Giudice
<input type="checkbox"/>	CARNEVALE	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

672/40/13

PRONUNCIATA IL:

21 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30 SET. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2236/10
depositato il 17/03/2010

- avverso la sentenza n. 159/1/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO FROSINONE

Il Segretario

APinone

controparte:

II

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 047200800039955 IRES-ALTRO 2004

L'Agenzia delle Entrate di Frosinone impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 151/01/09, che aveva accolto il ricorso, proposto dalla società [REDACTED], avverso la cartella di pagamento n. 04720080003995555, relativa all'imposta IRES dell'anno 2004.

La impugnata sentenza, pur avendo riconosciuto legittimo il comportamento dell'Agenzia delle Entrate, che aveva ritenuto tardiva la dichiarazione integrativa inviata in data 31.3.2007, che aveva corretto la dichiarazione dei redditi 2005, relativa all'anno d'imposta 2004, aveva poi, applicando un principio di buona fede e riconducendo l'attività dichiarativa al comportamento dell'intermediario, in armonia con alcuni precedenti della Corte di Cassazione, aveva ritenuto plausibile la buona fede del contribuente e l'involontarietà dell'errore e quindi la validità/accettabilità della dichiarazione integrativa. In quest'ultima si rappresentava che nella compilazione del mod. 760/2005, al quadro RF era stato indicato un reddito di impresa di euro 32.321 anziché una perdita di euro 25.882.

Nell'atto di appello, nel sottolineare che è sempre il contribuente l'unico diretto responsabile l'Agenzia ribadiva le argomentazioni addotte nel giudizio di primo grado, facendone motivo di appello. In particolare affermava che la norma applicabile alla fattispecie è l'art. 2 comma 8 bis D.P.R. 22.7.1998 n. 322, che prevede "la integrazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti per correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o comunque di un maggior credito d'imposta o di minor credito..... mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo".

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] per controdedurre sul punto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Rileva il Collegio che la copiosa giurisprudenza, peraltro richiamata anche erroneamente (vedasi sentenza Cass. n. 21944/07 che a pag. 6 prevede "che le dichiarazioni fiscali possono essere emendate e in buona sostanza sostituite soltanto entro i termini previsti per una valida dichiarazione" e non, come affermato dalla ricorrente in primo grado ".....anche al di fuori dei termini previsti per una valida dichiarazione) è del tutto inconferente rispetto alla questione da decidere.

Invero le controversie oggetto di quelle decisioni si riferiscono al periodo precedente al 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore del citato art. 2, comma 8 bis D.P.R. 22.7.1998 n. 322.

Anche la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 85 del 7.7.2006, prodotta dall'appellata, pur affermando apoditticamente, che il termine previsto dal citato art. 2, comma 8 bis non sia perentorio, ha statuito in ordine al rimborso IRPEF mod. unico 2001/2000 e mod. 730

2002/2001 e quindi di fatti anteriori all'entrata in vigore dello stesso articolo.

In sostanza la giurisprudenza richiamata assumeva quella posizione proprio per una carenza normativa sul punto.

L'art. 2 comma 8 bis, più volte richiamato, non lascia dubbi interpretativi in quanto norma speciale, che prevede l'ipotesi della dichiarazione integrativa favorevole al contribuente rispetto alla norma generale, che certamente può essere derogata da una norma speciale di cui allo stesso art. 2 comma 8, che al di fuori delle ipotesi dell'art. 8 bis prevede un termine più lungo e cioè quello di cui all'art. 43 D.P.R. 29.9.1973 n. 600, che coincide con il termine concesso all'Amministrazione per la notifica degli avvisi di accertamento riconducibili alla dichiarazione del contribuente (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo).

D'altra parte il termine più breve non può danneggiare in astratto il contribuente che ha sempre facoltà di avvalersi dell'art. 38, D.P.R. 600/73 presentando istanza di rimborso entro 48 mesi.

In sostanza il richiamato comma 8 bis non sembra possa costituire un vulnus al diritto del contribuente, né che esso alteri il rapporto tra contribuente e fisco anche alla luce del richiamato statuto dei contribuenti. L'appello va pertanto accolto e, tenuto conto della particolarità della questione trattata, appare opportuno compensare interamente le spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Latina, 21/03/2013

Il Presidente Relatore
Angelo Gargani